



Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Servizio Coordinamento Attività di Ingegneria

22.02.07 004518

Frascati, .....  
Via E. Fermi, 40 - 00044 FRASCATI (RM) Italia

*Ai Direttori*  
delle Strutture dell'INFN

Loro Sedi

OGGETTO: Disposizioni recenti inerenti la sicurezza ditte esterne.

La Commissione Nazionale Igiene-Sicurezza-Ambiente, nella sua ultima riunione, ha preso in esame l'argomento in oggetto, rilevando l'opportunità di ulteriori approfondimenti.

Come noto, con l'emanazione a suo tempo della direttiva europea al riguardo (92/57/CEE), la sicurezza nei cantieri ha comportato un crescente coinvolgimento, non solo del datore di lavoro delle ditte appaltatrici, quale destinatario primario di doveri di sicurezza, ma anche della figura del committente, quale soggetto responsabile di ulteriori adempimenti inerenti la sicurezza del personale impiegato da ditte esterne.

In particolare, le norme nazionali di recepimento hanno previsto, sia a carico del committente che dell'appaltatore, puntuali obblighi delineati dal D.Lgs 626/94 (art. 7) e D.Lgs. 494/96, che costituiscono la normativa quadro di settore rispettivamente per il caso di cantieri di modesta entità e di entità più complessa (vedasi sintesi in allegato).

Inoltre, la recente normativa nazionale - L. 248 del 4 agosto 2006 - all'art. 36 *bis*, ha individuato ulteriori misure, e relative sanzioni amministrative in caso di violazione, per il contrasto del lavoro nero nei cantieri, precisando che:

- il datore di lavoro edile è obbligato a dotare il personale e a far esporre un'apposita tessera di riconoscimento, contenente le generalità complete del lavoratore e la denominazione del datore di lavoro;
- dal predetto obbligo dell'esposizione della tessera sono esclusi i datori di lavoro che occupano meno di dieci dipendenti, a condizione che in un apposito registro da tenere sul posto di lavoro siano annotati gli estremi identificativi del personale, sia autonomo che subordinato, occupato giornalmente nel cantiere.

In caso di violazione della norma, sono previste sanzioni per il datore di lavoro dell'impresa e, nel caso di più imprese, sanzioni in solido per i datori di lavoro dell'impresa e per il committente.

Da ultimo, la Legge Finanziaria 2007 modifica l'art.7 del Decreto 626 con l'inserimento del comma *3bis* di seguito riportato:



"L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro".

Si richiama, pertanto, l'attenzione sulla necessità di un controllo, da parte delle Strutture appaltanti lavori a ditte esterne, anche tramite la tessera di riconoscimento e/o il registro di cui sopra, della regolarità del personale impiegato dall'appaltatore avendo altresì cura di riscontrarne la relativa posizione INAIL.

Si riporta, in allegato, l'art. 7 del D.Lgs. 626/94, come modificato da ultimo dalla Legge Finanziaria 2007, e un prospetto riguardante l'individuazione dei cantieri "sopra soglia" per i quali si applica il D.Lgs. 494/96.

Saluti cordiali.

Servizio Coordinamento Attività Ingegneria  
IL DIRIGENTE  
(ing. Enrico Bonanno)



SC

All.: *csd.*

## QUADRO DI SINTESI CANTIERI SOTTO SOGLIA

### Normativa quadro

#### D.Lgs. 626/94 - art. 7 (come modificato dalla Finanziaria 2007)

##### *Contratto d'appalto o contratto d'opera*

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti ad interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri delle attività delle imprese appaltatrici o del singolo lavoratore autonomo.

**3bis.** L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.

##### Azioni minime di carattere amministrativo

Verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi.

##### Azioni minime di carattere tecnico

Consegna lavori con sopralluogo congiunto negli ambienti di lavoro ai fini della prevenzione.

Acquisizione del piano di sicurezza (D.Lgs. 163/2006, art.131 e L. 55/90, art.18, co 8).

## QUADRO DI SINTESI CANTIERI SOPRA SOGLIA

### Normativa quadro

#### **D.Lgs. 494/96 e smi**

##### *Definizione cantiere*

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:

a) cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato all'allegato I;

.....

##### *Allegato I - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile*

Lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, idrauliche, marittime e, solo per la parte che comporta lavori edili e di ingegneria civile, le opere di bonifica e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

##### *Quali le attività soggette al D.Lgs. 494/96?*

Cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese anche non contemporanea la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno ovvero presentano i rischi di cui all. II.

##### *Allegato II - Elenco lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute*

Lavori con rischi di caduta dall'alto da altezza  $> m 2$  o di sprofondamento a profondità  $> m 1,5$ , se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali.

Lavori che espongono a sostanze chimiche.

Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati

Altri lavori quali in gallerie, in prossimità di linee elettriche, lavori che espongono ad un rischio di annegamento.

Lavori con radiazioni ionizzanti.

##### *Azioni minime da parte del Direttore di Struttura*

Nomina del coordinatore di sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori.